



Distretto 2042

Riunioni conviviali venerdì non festivi ore 12.45 Sporting Club Monza viale Brianza 39 20900 Monza (MB) Telefono 0392496023. Da ottobre a maggio la riunione dell'ultima settimana è anticipata al giovedì alle ore 20.00
Sito del Club: www.rotaryclubmonzaest.it
Email del Club: rcmonzaest@gmail.com

Riunione 16 anno 2022-2023
Testamento Biologico
Carlo Conti e dott. Alvaro Bugatti



Testamento Biologico

Il presidente Giovanni Moreni, dopo le consuete espressioni di benvenuto ai soci e ai loro ospiti, conferma ai presenti che nella serata del prossimo 20 dicembre festeggeremo il nostro Natale rotariano.

Come da tradizione, verranno raccolti i premi da destinare alla lotteria natalizia, doni che quest'anno si prega di consegnare direttamente allo Sporting, possibilmente confezionati e riportanti l'indicazione del contenuto.

Dopo il pranzo, il presidente introduce la relazione del nostro socio Carlo Conti, che, coadiuvato dal dott. Alvaro Bugatti, ci parlerà di DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), comunemente chiamate "testamento biologico".

Alleghiamo il testo integrale dell'intervento di Carlo Conti e del dottor Bugatti, ringraziando entrambi per la loro relazione assai illuminante.

IL TESTAMENTO BIOLOGICO

L'argomento di cui parleremo oggi è un argomento pesante, impegnativo dal punto di vista psicologico e da quello etico sul quale non si dovrebbe scherzare ma contravvenendo al galateo del relatore vorrei concedermi qualche intemperanza verbale, usare qualche esempio scherzoso confidando sul fatto che quello di cui parleremo non ci dovrà mai auspicabilmente riguardare direttamente

Oggi parleremo infatti di testamento biologico e farò anche un cenno veloce all'atto di nomina dell'amministratore di sostegno visto che, pur trattandosi di due fattispecie ben distinte, le stesse possono presentare, nella vita reale, alcuni punti di contatto (e mi riferisco in particolare a quello che è il presupposto fondamentale "incapacità" del soggetto al cui ricorrere vengono in soccorso entrambi gli strumenti).

Il c.d. testamento biologico in realtà non è un vero testamento, né per la forma, né -almeno fondamentalmente- per il contenuto e nemmeno per lo scopo (il testamento è l'atto revocabile col quale ognuno può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte o parte delle proprie sostanze e può contenere, in certa misura, anche disposizioni di carattere non patrimoniale).

Per comprendere scopo e finalità del testamento biologico occorre tornare col pensiero al gennaio 2018, quando è entrata in vigore una Legge, approvata alla fine dell'anno precedente, L. 22 dic. 2017, n. 219, contenente "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

Come richiamato all'art. 1 la Legge 219

"tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge", nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2 -diritti inviolabili dell'uomo-, 13 -libertà personale è inviolabile- e 32 -tutela della salute come fondamentale diritto; nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge-) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Lo stesso art. 1 afferma il diritto di ogni persona "di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi".

Il consenso informato

Secondo la Legge, va promossa e valorizzata, la relazione di cura e fiducia tra il paziente ed il medico che si basa sul consenso informato.

Dopo avere ascoltato l'intervento del Dottor BUGATTI possiamo finalmente occuparci del nostro testamento biologico.

Infatti tutto quello che abbiamo appena sentito presuppone che la persona che necessita di cure mediche sia in grado di intendere e volere poiché altrimenti manca il presupposto minimo imprescindibile per poter esprimere un consenso -cosciente e consapevole- informato.

Per questo il legislatore ha previsto espressamente la possibilità, per ciascuno di noi, di manifestare, in anticipo, quando non ne abbiamo ancora bisogno poiché siamo ancora lucidi, coscienti e

sereni, quali sono le nostre volontà per il caso in cui in futuro, malauguratamente, avessimo necessità di cure/trattamenti sanitari importanti e non fossimo più in grado di esprimere una volontà compiuta: questo è lo scopo delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) comunemente chiamate "testamento biologico".

Anche prima dell'entrata in vigore della legge qualche notaio aveva già iniziato a ricevere documenti contenenti un testamento biologico e la legge del 2017 ha legittimato anche i testamenti biologici preesistenti.

Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'art. 4 della L. 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari.
-

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere.
-

Come fare le DAT.

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie

Testamento Biologico

necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/ri-fiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

- dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l'originale
- presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all'annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la circolare del Ministero dell'interno)
- presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all'estero (nell'esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Nei casi in cui "ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".

Dove sono inserite e consultabili le DAT?

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all'estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute.

La Banca dati DAT è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.

Per le DAT ricevute prima dell'entrata in vigore del Regolamento, è stato previsto un termine di sessanta giorni per la comunicazione della loro esistenza al Ministero della Salute, ed un termine di 180 giorni per la trasmissione delle copie.

Come indicato nell'Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa.

Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Un Regolamento ministeriale ha disciplinato in modo preciso il funzionamento ed i contenuti informativi della predetta Banca dati nonché le modalità di accesso alla stessa da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Obiettivo della Banca dati nazionale è quello di effettuare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di trattamento garantire il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca e di assicurare la piena accessibilità delle stesse sia da parte del medico che ha in cura il paziente, allorché per questi sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato.

All'atto dell'accesso, il medico dichiara:

- a) le proprie generalità;
- b) l'iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri;
- c) le generalità del disponente, attestandone l'incapacità di autodeterminarsi;
- d) di avere in cura il disponente o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso.

All'atto dell'accesso, il fiduciario indica:

- a) le proprie generalità;
- b) le generalità del disponente.

Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario sono resi noti i soli estremi dell'atto di revoca.

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente.

La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l'interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.